

ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI

IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA DEL 7027/2019 DEL T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZ. I QUATER, EMESSA SU RICORSO DI CUI AL R.G. N. 11035/2019.

Il sottoscritto Avv. Giovanni Puntarello (C.F. PNTGNN82A28F899K, pec: giovannipuntarello@pec.it; fax: 0917781493) difensore del sig. **Giuseppe Dionisi**, nato a Palermo il 22.09.1991 (C.F. DNSGPP91P22G273J), ed ivi residente alla via Padre Giuseppe Puglisi n. 30, in esecuzione dell'ordinanza n. 7027/2019 del T.A.R. Lazio – Roma, Sez. I Quater, emessa su ricorso di cui al R.G. n. 11035/2019

AVVISA CHE

Il ricorso ha ad oggetto l'esclusione del ricorrente dalla graduatoria degli ammessi al procedimento volto all'avvio del Corso Di Formazione di 1851 Allievi Agenti della Polizia di Stato disposto con Decreto del Capo della Polizia del 13 agosto 2019, nella parte in cui ha escluso l'odierno ricorrente dalla graduatoria degli ammessi al procedimento finalizzato all'assunzione di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge n. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12/2019, per superamento del requisito anagrafico previsto dal bando di concorso. I motivi su cui si fonda il ricorso vengono di seguito sintetizzati.

I

SULLA CORRETTA ISTAURAZIONE DEL CONTRADDITTORIO

Prima di passare all'esposizione dei motivi di diritto che legittimano la proposizione del presente ricorso, occorre brevemente evidenziare come, dai documenti in possesso della dott. Dionisi Giuseppe, nonché dagli atti e dai provvedimenti pubblicati dall'amministrazione resistente, non risulti possibile individuare le generalità di soggetti controinteressati (non essendo stati pubblicati né gli indirizzi di residenza, né gli ulteriori dati necessari per eseguire le ricerche anagrafiche di simili soggetti).

In considerazione di ciò, l'odierno ricorrente, si è premurato di eseguire una debita istanza di accesso (doc. 14) prima della notifica del presente ricorso, riservandosi di chiedere l'autorizzazione all'integrazione del contraddittorio,

una volta che l'amministrazione resistente avrà provveduto sulla detta istanza. Ad ogni buon conto, atteso il numero elevato dei soggetti potenzialmente controinteressati, sarebbe opportuno autorizzare l'odierno ricorrente a svolgere una notifica per pubblici proclami, in relazione alla quale si avanza formale istanza.

II

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 11 COMMA 2 BIS DEL D.L. 135/2018 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON LEGGE N. 12/2019 SECONDO UNA INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. – ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA DI TRATTAMENTO

Fatta la superiore premessa, occorre evidenziare in via preliminare come il Decreto del 6 giugno 2019, reiteri l'illegittimità già contenuta nel decreto del 13 marzo 2019 (che per illegittimità derivata si trasferisce anche agli atti successivi).

Tale illegittimità scaturisce in primo luogo dal contrasto con lo stesso art. 11 comma 2 bis del D.L. 135/2018 convertito con modificazioni con legge n. 12/2019 che l'amministrazione avrebbe inteso applicare in sede di "modifica" del requisito anagrafico.

Ed infatti, nell'emanare i provvedimenti impugnati l'amministrazione odierna resistente ha fornito un'erronea interpretazione dell'art. 11 comma 2 bis, interpretazione che oltre a confliggere con la norma ora menzionata, si pone altresì in contrasto con i più basilari principi del nostro ordinamento giuridico, nonché con la Suprema Carta.

In particolare, l'amministrazione odierna resistente, nel disporre lo scorrimento della graduatoria, previsto in seno al D.L. 135/2018, esclusivamente in favore dei soggetti che alla data dell'1 gennaio 2019 non avessero compiuto il ventiseiesimo anno di età, ha travisato radicalmente il senso della disposizione di cui all'art. 11 comma 2 bis in commento.

Peraltro, su un simile travisamento non sussistono dubbi, tenuto conto che l'interpretazione fornita dal Capo della Polizia dell'art. 11 comma 2 bis DL 135/2018, porterebbe ad una manifesta illegittimità costituzionale della norma ora menzionata.

Come sopra si è detto, la norma in questione ha disposto che lo scorrimento

della graduatoria *de qua* intervenisse “*limitatamente ai soggetti risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, ferme restando le riserve e le preferenze applicabili secondo la normativa vigente alla predetta procedura concorsuale, purche' in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare*”.

Tuttavia, nel disporre che lo scorrimento in questione intervenisse in favore dei soggetti che risultassero in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente al 30 dicembre 2018, non v'è dubbio che il legislatore abbia ritenuto di fare salvi i soggetti in possesso dei requisiti di ammissione al bando, alla data di pubblicazione dello stesso, nonché allo scadere dei termini per la presentazione delle istanze di partecipazione.

Della correttezza di una simile interpretazione, peraltro, non sussistono dubbi, tenuto conto che aderendo ad una diversa interpretazione si dovrebbe concludere che il legislatore sia esorbitato dai propri poteri (nella fattispecie dal perimetro costituzionale assegnatogli), così adottando una disposizione manifestamente illegittima per contrasto alla costituzione.

Ed infatti, nell'interpretazione fatta propria dal Capo della Polizia, non v'è dubbio che l'art. 11 comma 2 bis lettera b) del D.L. 135/2018 convertito con modificazioni con legge n. 12/2019, si porrebbe in manifesto contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione.

Ed infatti, secondo l'interpretazione fatta propria dal Capo della Polizia dapprima con il Decreto del 13 marzo e successivamente con il decreto del 6 giugno, l'art. 11 comma 2 bis lettera b) del D.L. 135/2018, porrebbe un evidente disparità all'interno della medesima procedura concorsuale, tra i soggetti che hanno riportato un punteggio, in sede di concorso, compreso tra i 8,875 e 9,50, tra i soggetti che hanno riportato un voto compreso tra 8,250 e 8,750, e quelli che in seno alla stessa procedura concorsuale, hanno riportato in punteggio compreso tra 9,50 e 10 punti.

Nella fattispecie, mentre ai candidati che hanno riportato un punteggio

compreso tra 9,50 e 10 è stato richiesto il possesso del requisito anagrafico che risultava vigente al momento della pubblicazione del bando di concorso, e dello scadere dei termini per la presentazione dell'istanza, ad avviso dell'amministrazione odierna resistente l'art. 11 comma 2 bis lettera b) del D.L. 135/2018 avrebbe richiesto ai candidati che hanno riportato un punteggio inferiore, il possesso di un requisito diverso e più gravoso, ai fini di accedere alle successive prove selettive.

Segnatamente, mentre ai soggetti appartenenti alla prima classe (punteggio 9,50 – 10) è stato richiesto il requisito anagrafico del non compimento del trentesimo anno di età, alla data fissata per la scadenza delle domande di partecipazione, ad avviso dell'amministrazione *de qua* sarebbe stato legittimo richiedere, ai soggetti appartenenti alla seconda classe (punteggio 8,875 – 9,50 ed 8,250 – 8,875), il mancato compimento del ventiseiesimo anno di età alla data dell'1 gennaio 2019.

In buona sostanza, secondo il Capo della Polizia, la lettera b) di cui all'art. 11 comma 2 bis, avrebbe legittimato l'aggravamento del requisito anagrafico in danno dei candidati appartenenti alla seconda classe, e ciò sebbene l'età di questi ultimi è stata valutata a distanza di quasi due anni dallo scadere dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione al bando di concorso in questione.

Tuttavia, è evidente come una simile interpretazione oltre a violare il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, si ponga altresì in contrasto con il principio costituzionale, di ragionevolezza del legislatore, che pure scaturisce dal detto articolo 3 Cost.

Ed infatti, non v'è dubbio che, ove si accedesse all'interpretazione dell'art. 11 comma 2 bis lettera b) D.L. 135/2018, fatta propria dal Capo della Polizia, si dovrebbe concludere che il legislatore abbia inteso riservare (all'interno di una medesima procedura concorsuale) riservare ad una classe di individui una disciplina deteriore, con ciò violando il principio di uguaglianza che impone allo stesso legislatore di trattare situazioni analoghe in maniera analoga e situazioni differenti in maniera differente.

Una simile circostanza, peraltro, risulterebbe tanto più grave quanto si consideri che la dedotta discriminazione verrebbe operata all'interno della medesima procedura concorsuale.

E' evidente, pertanto, come si imponga una differente interpretazione della lettera b) dell'art. 11 comma 2 bis del D.L. 135/2018, e ciò al fine di non impingere con il dettato costituzionale.

Ebbene, al fine di salvare da una declaratoria di illegittimità costituzionale la norma ora menzionata (com'è noto una norma va dichiarata costituzionalmente illegittima nella misura in cui non sia possibile ricavarne nessun significato conforme a Costituzione), l'unica soluzione interpretativa si sostanzia in quella sopra prospettata.

In particolare, come sopra dedotto la lettera b) dell'art. 11 comma 2 bis del D.L. 135/2018 va interpretata nel senso di fare salvi i soggetti in possesso dei requisiti di ammissione al bando, alla data di pubblicazione dello stesso, nonché allo scadere dei termini per la presentazione delle istanze di partecipazione.

Ed allora, eseguita una simile interpretazione costituzionalmente legittima della lettera b) dell'art. 11 comma 2 bis del D.L. 135/2018, non v'è dubbio che il decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, si ponga in evidente contrasto con la disposizione di legge ora menzionata, atteso che, lo si ribadisce, una lettura costituzionalmente orientata della stessa impedisce una discriminazione (peraltro ingiustificata) tra due classi di individui all'interno di una stessa procedura concorsuale.

III

VIOLAZIONE E FALSA – VIOLAZIONE DELL'ART. 35 D.LGS. 165 DEL 2001 COSI' COME MODIFICATO DALL'ART. 3 COMMA 87 DELLA LEGGE N. 244 DEL 2007 E DELLA DISPOSIZIONE DEL BANDO DI CONCORSO NELLA PARTE IN CUI PREVEDEVA LA VALIDITA' TRIENNALE DELLE GRADUATORIE

Attesa la natura risolutiva del primo motivo di ricorso, occorre evidenziare come la dedotta illegittimità del Decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019 emerga con maggiore nitore, se solo si consideri come le determinazioni del Decreto del Capo della Polizia si pongano in aperto contrasto con la disposizione di cui all'art. 35 d.lgs. 165 del 2001 così come modificato dall'art. 3 comma 87 della legge n. 244 del 2007.

Ed infatti, com'è noto, la norma in questione prescrive che le graduatorie approvate all'esito di pubblici concorsi abbiano una validità triennale.

E' evidente tuttavia come il provvedimento impugnato, che ha inopinatamente disposto lo scorrimento della graduatoria esclusivamente in favore dei soggetti in possesso dei requisiti anagrafici, di cui all'art. 6 del DPR 335/1982, nel testo novellato dal d.lgs. 95 del 2017, si ponga in manifesto contrasto con l'art. 35 d.lgs. 165 del 2001 comma 5 ter e con il principio ivi sancito, ritenuto oramai come immanente al nostro ordinamento.

Ed infatti, non v'è dubbio che l'aver disposto lo scorrimento della graduatoria esclusivamente in favore di determinati soggetti, introducendo requisiti di ammissione diversi e più gravosi di quelli vigenti alla data di pubblicazione del bando, si sia sostanziato in una manifesta violazione della validità triennale delle graduatorie scaturenti da pubblico concorso.

Ciò perché, se è vero che una graduatoria ha validità triennale, come prescritto dalla normativa sopra richiamata, affinché una simile validità operi effettivamente (e non sono nominalmente), è altresì evidente che le amministrazioni siano obbligate ad attingere da esse, ove si determinino ad eseguire uno scorrimento, senza apportare selezioni postume che incidano sulle risultanze della stessa graduatoria medesima.

Un simile principio risulta manifestamente leso dall'amministrazione *de qua*, donde un secondo e risolutivo profilo di illegittimità dei provvedimenti impugnati.

IV

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.4 DELLA LEX SPECIALIS DI CUI AL DECRETO 26 MAGGIO 2017 N. 40, ILLEGITTIMAMENTE ABROGATO DALLA L.12/2019, DISPOSIZIONE COSTITUZIONALMENTE ILLEGITTIMA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMMODIFICABILITÀ POSTUMA DEI BANDI DI GARA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 E 3 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 21-NONIES DELLA LEGGE N. 241/1990 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI LEGITTIMO AFFIDAMENTO DEI CONCORRENTI E DI IMPARZIALITÀ E TRASPARENZA DELLA P.A. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUONA FEDE E

**CORRETTEZZA - DISPARITA' DI TRATTAMENTO -
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA "PAR CONDICIO" TRA I
CONCORRENTI - ECCESSO DI POTERE PER
IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITA' MANIFESTA E
ARBITRARIETA'**

E' ora opportuno evidenziare come i provvedimenti impugnati risultino altresì illegittimi sotto profili ulteriori a quelli sopra denunciati.

In particolare, come di seguito si vedrà, la lettera b) dell'art. 11 comma 2 bis del D.L. 135/2018, nel senso fatto proprio dall'amministrazione resistente, pone ulteriori profili di illegittimità costituzionale, profili di illegittimità che si comunicano anche agli ulteriori provvedimenti impugnati con il presente ricorso.

A)

Al fine di esaminare compiutamente tali profili di illegittimità, è opportuno riassumere le disposizioni già sopra richiamate.

In particolare, come già evidenziato in punto di fatto, i requisiti **sogettivi** richiesti ai candidati per la partecipazione **al concorso, risultavano disciplinati dall'art. 4 del bando di concorso, la cui lettera d) richiedeva il requisito anagrafico del non compimento del 30° anno di età.**

Il successivo comma 3, per parte sua, chiariva come "I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso e mantenuti fino alla data di immissione nel ruolo degli Agenti ed Assistenti della Polizia di Stato, escluso il requisito dell'età massima previsto al primo comma, lettera d) del presente articolo.

L'odierna ricorrente, essendo in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando, incluso il requisito anagrafico appena menzionato, ha inviato la domanda di partecipazione al concorso.

Ammissa dunque alle successive fasi concorsuali, la stessa ha superato la prova scritta del concorso, collocandosi in posizione utile nella graduatoria degli ammessi alle successive fasi concorsuali, pubblicata sul sito ufficiale della Polizia di Stato in data 27 ottobre 2018.

Ebbene, con il decreto oggi impugnato, il Capo della Polizia di Stato ha arbitrariamente stravolto i "requisiti necessari" previsti dalla *lex specialis*, operando una illegittima *reformatio in peius* degli stessi.

Ed invero, la succitata legge n. 12/2019 (GU Serie Generale n.36 del 12-02-2019) nel convertire in legge il D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, ha aggiunto all'originario testo il comma 2 bis, a norma del quale *“Al fine di semplificare le procedure per la copertura dei posti non riservati ai sensi dell'articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' autorizzata l'assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato, nei limiti delle facolta' assunzionali non soggette alle riserve di posti di cui al citato articolo 703, comma 1, lettera c), e nel limite massimo di 1.851 posti, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale - n. 40 del 26 maggio 2017.*

L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle predette assunzioni: b) limitatamente ai soggetti risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, ferme restando le riserve e le preferenze applicabili secondo la normativa vigente alla predetta procedura concorsuale, purché in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare.

La disciplina che avrebbe dovuto governare la procedura di selezione del concorso *de qua*, risultava compiutamente contenuta nel bando di concorso in cui risultava espressamente prescritta l'ammissibilità in favore dei soli candidati che, alla data di scadenza per la presentazione della domanda, non avessero compiuto il trentesimo anno di età.

Tuttavia, l'amministrazione odierna resistente, con il decreto oggi impugnato, ha preteso operare una illegittima ed inammissibile disapplicazione del bando di concorso.

Sul punto preme precisare che il *discrimen* posto in essere dall'amministrazione intimata si pone in aperto contrasto con i principi

basilari di imparzialità e *par condicio* tra i candidati nonché con il generale divieto di modifica postuma dei requisiti fissati dal bando di concorso.

Ed invero, nei pubblici concorsi indetti dalla P.A. vige il principio di immutabilità del bando, quale corollario del più generale principio di trasparenza che presiede i rapporti tra Pubblica Amministrazione e privati.

Il divieto di modificare le disposizioni del bando in corso di espletamento, precludendo alla P.A. di modificare le c.d. “regole del gioco” e, quindi, i criteri selettivi e i requisiti d’accesso al concorso, nelle more della definizione dello stesso, scongiura il pericolo che la stessa, possa favorire un candidato piuttosto che un altro, minando la parità di trattamento.

Tale principio è stato più volte ribadito dal Giudice amministrativo, secondo cui *“Il bando di concorso pubblico, in quanto "lex specialis", vincola non solo i concorrenti, ma "in primis" la stessa p.a., che non conserva alcuna discrezionalità nella sua concreta attuazione, atteso che la "lex specialis" del concorso non può essere modificata o integrata né in pendenza dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione né successivamente alla loro scadenza, ciò comportando la violazione della par condicio : **deve quindi escludersi** che la p.a. possa integrare nel corso della procedura selettiva i requisiti di partecipazione o i criteri di valutazione dei titoli e, ove ritenga di innovare o modificare le previsioni del bando, deve emettere un successivo avviso e intervenire in autotutela sull'originaria "lex specialis", che, diversamente, resta immutabile; in difetto di siffatti interventi correttivi o modificativi, eventuali clausole ambigue devono essere interpretate applicando il principio del "favor participationis" (T.A.R. Lecce – Puglia, sez. II, 05/12/2016, n.1836).*

Costituisce, infatti, *ius receptum*, il principio conformemente al quale le Pubbliche Amministrazioni che indicano un concorso pubblico risultano vincolate alle regole fissate nel bando, che costituisce *lex specialis* del concorso, di guisa che la stessa non può mai essere disapplicata nel corso della procedura, neppure nel caso in cui talune delle regole in essa contenute risultino non più conformi al c.d. *ius superveniens*.

Anche la giurisprudenza del supremo Consesso amministrativo risulta univoca sul punto: *“Il bando di concorso pubblico, in quanto "lex specialis", vincola non solo i candidati, ma la stessa p.a., alla quale non residua alcun margine*

di discrezionalità in ordine all'applicazione delle sue norme, le quali non possono essere modificate o integrate successivamente alla sua emissione, a pena d'illegittimità del procedimento per violazione del principio di "par condicio" tra i candidati" (Consiglio di Stato sez. III, 01/03/2017, n.963).

Il principio sopra espresso, risulta di una simile coerenza che lo stesso è stato recepito anche dalla Suprema Corte di Cassazione in tema di pubblico impiego privatizzato.

Ed infatti, *"In tema di pubblico impiego privatizzato, la P.A. non ha alcun potere di modificare le clausole di un bando di concorso già emanato, malgrado l'esistenza di un accordo sindacale, intervenuto successivamente, che cambi i criteri di selezione indicati nel bando stesso, e la scorretta applicazione di quelle clausole viola il principio di legalità che governa l'operato della P.A. in base all'art. 97 Cost., rendendo illegittimo l'atto di approvazione della graduatoria che contrasti con la deliberazione di indizione e con il bando medesimo"* (Cassazione civile sez. lav., 01/12/2016, n.24569).

Ora la *ratio sottesa ai principi sopra espressi*, risulterebbe evidentemente frustrata se si consentisse di escludere i candidati, come l'odierno ricorrente - che hanno egregiamente superato la prima prova concorsuale, conseguendo un punteggio ricompreso nella fascia tra i 8,750 – 8,250 – ma che non risultano in possesso del requisito anagrafico introdotto successivamente dalla legge succitata, consentendo, invece, ai concorrenti "più fortunati" (che sono rientrati nella prima "tranche" di candidati chiamati ad espletare le successive prove concorsuali), di essere assunti, bypassando la verifica del suddetto requisito.

Vieppiù, una simile circostanza risulta tanto più grave quanto si consideri che essa pone un evidente discrimine tra i candidati che si trovano nelle stesse condizioni dell'odierna ricorrente e gli altri candidati a cui è stato consentito di espletare le successive prove concorsuali con decreto del 27 ottobre 2017.

Infatti, anche tra i candidati che, in 27 ottobre 2017, sono stati chiamati ad espletare le prove fisiche del concorso *de qua*, hanno ampiamente superato il limite di 26 anni di età e ciò in quanto, molti tra questi, come l'odierna ricorrente, si sono attenuti alle prescrizioni del bando di concorso e quindi al requisito del non compimento del trentesimo anno di età al momento di

presentazione dell'istanza di partecipazione al concorso in questione.

La predetta modifica ha fortemente pregiudicato la posizione dell'odierna ricorrente che oggi si trova esclusa dal concorso *de qua* non a causa del mancato superamento delle prove concorsuali bensì a causa di un provvedimento che ha cambiato le regole del gioco nelle more della definizione della procedura selettiva, e ciò con evidente lesione del legittimo affidamento posto in capo all'odierna ricorrente.

La tutela del legittimo affidamento e del divieto per la P.A. di modificare successivamente le disposizioni del bando di concorso è stata ribadita dal Supremo Consesso amministrativo, secondo il quale “*A tutela dell'affidamento dei partecipanti ad una gara pubblica, della par condicio dei concorrenti e dell'esigenza della più ampia partecipazione, l'amministrazione può legittimamente discostarsi in via di interpretazione dalle norme della lex specialis solo in presenza di una sua obiettiva incertezza*” (Consiglio di Stato sez. III, 15/01/2019, n.389).

È di palmare evidenza come, nel caso di specie, nessuna “obiettiva” incertezza interpretativa inficiava le disposizioni del bando di concorso, ed in particolare i requisiti soggettivi richiesti per l'accesso alla procedura *de qua*. L'Amministrazione resistente ha, invece, deliberatamente stravolto i requisiti per l'accesso al concorso in parola nelle more della definizione dello stesso e, cosa ancora più grave, lo ha fatto esclusivamente in danno di alcuni, “sfortunati”, concorrenti.

D'altra parte, come pure chiarito con il primo motivo di ricorso, l'agere dell'amministrazione odierna resistente non può risultare legittimato neppure in forza della lettera b) dell'art. 11 comma 2 bis D.L. 135/2018, atteso che le prescrizioni ivi previste impongono una lettura costituzionalmente orientate delle stesse.

In proposito, non si può sottacere come la ragionevolezza delle leggi, esiga che le disposizioni normative contenute in atti aventi valore di legge siano adeguate o coerenti rispetto al fine perseguito dal Legislatore.

E poiché non è possibile ipotizzare (fatta salva la declaratoria di illegittimità costituzionale) che il legislatore abbia inteso discriminare una classe di soggetti in favore di altri, è evidente come la lettura della lettera b) di cui all'art. 11 comma 2 bis) D.L. 135/2018, deve essere eseguita facendo salve le

posizioni dei candidati che alla data di presentazione della propria istanza di partecipazione al concorso, possedevano i summenzionati requisiti di ammissibilità alla procedura.

Eseguita una simile, debita, interpretazione della norma primaria, non si può non concludere per la contraddittorietà che contraddistingue l'*agere* della P.A. che, in un primo momento, ha consentito ai candidati che non avessero compiuto il trentesimo anno di età l'accesso al concorso, e successivamente, con il provvedimento impugnato, ha precluso ad una classe di candidati la possibilità di accedere alle prove successive.

Ed invero, l'Amministrazione odierna resistente, correttamente operando ed in ossequio al generale principio di parità tra i candidati al concorso, avrebbe dovuto (*rectius* dovrebbe) consentire l'accesso alle successive fasi concorsuali a tutti i candidati che, al termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso *de qua*, risultavano in possesso dei requisiti per l'accesso richiesti dalla *lex specialis* e che, successivamente hanno superato la prova scritta classificandosi in posizione utile in graduatoria.

Invece, ciò non è accaduto e la ricorrente è stata ingiustamente penalizzata, il che oltre a porsi in contrasto con la legge, secondo l'interpretazione sopra fornita, ha condotto a conseguenze abnormi sul piano della razionalità e dell'imparzialità della procedura concorsuale.

Si precisa, infatti, che l'Amministrazione *de qua* non ha bandito un nuovo concorso - applicando correttamente i requisiti previsti dalla nuova normativa per l'accesso alle forze di Polizia – **ma ha disposto lo scorrimento di una graduatoria perfettamente legittima in quanto formata nel rispetto della normativa vigente all'epoca della pubblicazione del bando di concorso.**

Stante l'illegittimità dell'applicazione retroattiva di una legge posteriore ad un rapporto giuridico sorto anteriormente alla sua entrata in vigore e che sarà oggetto di approfondimento nel successivo motivo di diritto, nel caso di specie, non sussiste nessuna seria ragione giustificativa, né nessuna oggettiva esigenza dell'amministrazione odierna resistente, di modificare, nelle more della selezione, le regole del gioco.

Di conseguenza, del tutto illegittimo appare il *modus operandi* dell'Amministrazione e la conseguente graduatoria definitiva oggi impugnata, poiché formata in spregio della *lex specialis* disciplinante le modalità di

accesso al concorso nonché, in aperta violazione del principio di eguaglianza costituzionalmente garantito e sancito all'art. 3 Cost..

Nel caso di specie, l'esigenza giuridica di assicurare il rispetto dei principi e le regole di rilevanza costituzionale sui pubblici concorsi sono state con tutta evidenza violate.

Tali violazioni determinano l'illegittimità della valutazione effettuata dall'Amministrazione resistente e, conseguentemente, della procedura concorsuale odiernamente impugnata.

Ma v'è di più.

B)

L'*agere* dell'amministrazione odierna resistente, risulta illegittimo anche sotto diverso profilo.

Ed invero, l'odierna ricorrente come più volte precisato, ha seguito pedissequamente la procedura imposta dal bando di concorso, attenendosi ai requisiti all'uopo imposti dallo stesso.

Le prescrizioni imposte dal bando di concorso, nonché le modalità con cui si è svolta la vicenda in esame, sono idonee ad ingenerare nel cittadino un legittimo affidamento circa il comportamento delle Amministrazioni coinvolte nell'esercizio dell'attività amministrativa.

Tale principio merita sicuramente protezione in uno Stato di diritto, qual è il nostro, in cui al cittadino deve essere garantita la possibilità di porre la sua fiducia nel perdurare di un determinato assetto giuridico vantaggioso prodotto dalla P.A..

Com'è noto, nel nostro ordinamento il legittimo affidamento trova origine nella clausola generale di buona fede e ne **costituisce una delle più importanti specificazioni, pertanto, il legittimo affidamento non necessita di copertura legislativa espressa, proprio perché è espressione di uno dei principi fondamentali del nostro ordinamento.**

Tuttavia, anche l'art. 21-nonies della legge n. 241/1990 tutela indirettamente il suddetto principio, vietando l'esercizio del potere di annullamento di un provvedimento amministrativo laddove si siano consolidate situazioni giuridiche e prodotti effetti favorevoli tali da far ritenere ingenerato, in capo ai destinatari del provvedimento, un legittimo affidamento (TAR Lazio, II[^] bis, 20 giugno 2008, n. 6978; Cons.St., VI, 4 dicembre 2006, n. 7102 e IV, 14

febbraio 2006 n. 564).

Peraltro, il suddetto principio costituisce *jus receptum* a livello sovranazionale, in quanto, pur non essendo espressamente contemplato nei trattati dell'Unione Europea, viene ritenuto un principio cardine del diritto europeo (tra le altre Corte di Giustizia, sentenza 3 Maggio 1978, causa C-12/77).

Tale assetto è stato recepito anche dalla giurisprudenza amministrativa, la quale ha affermato che **“la tutela del legittimo affidamento del destinatario dei provvedimenti amministrativi costituisce proprio un limite all'azione della pubblica amministrazione, la quale, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dall'art. 97 della Costituzione, è tenuta ad improntare la sua azione non solo agli specifici principi di legalità, imparzialità e buon andamento, ma anche al principio generale di comportamento secondo buona fede, cui corrisponde l'onere di sopportare le conseguenze sfavorevoli del proprio comportamento che abbia ingenerato nel cittadino incolpevole un legittimo affidamento”**(Tar Lazio, Roma, sez. I, 16 maggio 2012, n. 4455).

Ed invero, non v'è chi non veda come nel caso di specie, il perdurare della situazione di vantaggio, consolidatasi anche per effetto del superamento della prova scritta del concorso, ha ingenerato nella dott.ssa Dionisi Giuseppe un legittimo affidamento circa l'accesso alle successive prove di selezione.

Ed infatti, quest'ultimo avendo ottenuto il punteggio di 8,375 ha confidato legittimamente di poter accedere alle successive prove selettiva (ed in definitiva di poter risultare assunta) nell'ipotesi in cui fosse stato disposto uno scorrimento della graduatoria.

Senonché, nel caso di specie, nonostante lo scorrimento della detta graduatoria, non è stato consentito all'odierna ricorrente di prendere parte alle successive prove di selezione.

Donde un ulteriore profilo di illegittimità dei provvedimenti impugnati.

V

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITA' DELLA LEGGE SANCITO ALL'ART.11 DELLE PRELEGGI AL CODICE CIVILE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97, 25, 2, 3, 4 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART 21 DELLA CARTA DEI DIRITTI

**DELL'UNIONE EUROPEA - VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI LEGITTIMO AFFIDAMENTO
DEI CONCORRENTI E DI IMPARZIALITÀ E TRASPARENZA
DELLA P.A. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA "PAR
CONDICIO" TRA I CONCORRENTI - DISPARITA' DI
TRATTAMENTO - ECCESSO DI POTERE PER
IRRAGIONEVOLEZZA ED ARBITRARIETÀ**

A)

Ma v'è di più. La necessità di accedere all'interpretazione auspicata dalla ricorrente, in ordine alla norma di cui alla lettera b) dell'art. 11 comma 2 bis D.L. 135/2018, scaturisce altresì dall'esigenza di tenere indenne la norma ora menzionata da un contrasto con il combinato disposto di cui all'art. 25 Cost. e art. 11 della Preleggi.

Ed infatti, secondo l'interpretazione fatta propria dal Capo della Polizia della norma sopra richiamata, è evidente come l'Amministrazione resistente abbia violato uno dei principi cardine dell'ordinamento nazionale, ossia il divieto di irretroattività della legge.

Come è noto, in base all'art. 11 delle Preleggi, "la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo".

Tale fondamentale canone, peraltro, è ancora più stringente nei casi in cui la "nuova" legge introduca disposizioni penalizzanti e sfavorevoli per il cittadino.

Tale divieto trova espresso riconoscimento anche in una disposizione di rango costituzionale, riportata nell'art. 25 della Costituzione secondo la quale "*Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso*".

Secondo tali disposizioni, una norma non può essere applicata a situazioni di fatto o a rapporti giuridici sorti e conclusi anteriormente alla sua entrata in vigore.

Ebbene, il comportamento tenuto dall'Amministrazione odierna resistente appare in tal senso, del tutto illegittimo e discriminatorio.

Secondo i principi affermati dalla Corte Costituzionale in tema di affidamento, in generale, l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica – essenziale elemento dello Stato di diritto **"non può essere lesa da disposizioni retroattive, che trasmodino in un regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi anteriori"** (sent. n.416 del 1999, in

precedenza v. sentt. n.211 del 1997 e n.390 del 1995, sent. n.525 del 2000 ed ordinanze nn.319 e 327 del 2001)”.

La violazione del principio generale di irretroattività vi è stata, allorché, l'Amministrazione resistente è intervenuta sulla disciplina di situazioni giuridiche già cristallizzate nel loro contenuto al momento della pubblicazione del bando di concorso e, il provvedimento impugnato non giustificava (*rectius* non giustifica) l'intervento di un atto successivo su rapporti precedenti anche se non ancora esauriti.

Di conseguenza non v'è nessun dubbio che, al fine di salvare il comma 2 bis all'art. 11 del D.L. 135/2018, da una declaratoria di illegittimità costituzionale, occorra interpretare la disposizione ivi prevista, facendo salvi l'ammissione alle successive prove selettive, dei candidati in possesso dei requisiti richiesti dal bando, alla data di scadenza per la presentazione delle relative domande.

Ed invero il sopravvenuto comma 2 bis all'art. 11 del d.l. 135/2018 convertito con legge 11 febbraio 2019 n. 12, non avrebbe potuto introdurre un nuovo requisito (il compimento del ventiseiesimo anno) anche per le procedure concorsuali in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della legge succitata poiché l'unica disciplina procedurale legittimamente applicabile al concorso bandito in data 27 maggio 2017 era, ed è, quella vigente all'epoca della pubblicazione del bando.

La situazione che si è venuta a creare per effetto dell'illegittimo provvedimento impugnato, appare oltre modo paradossale e ciò in quanto, **tutti i candidati, come l'odierna ricorrente, che hanno un'età pari o superiore a 26 anni, nonostante abbiano conseguito un punteggio molto alto alla prova scritta, sono stati “scavalcati” da candidati più giovani ma con un punteggio notevolmente inferiore.**

Ed invero, l'odierna ricorrente che attendeva di essere convocata alle prove fisiche, dopo essere stata ritenuta idonea dall'Amministrazione, è risultata improvvisamente “troppo anziana”.

Ed ancora, in disparte quanto ampiamente rilevato in ordine alla patente disparità di trattamento operata dall'Amministrazione *de qua*, nel caso di specie, non può non rilevarsi come tale disparità di trattamento si ponga in aperta violazione con disposizioni normative di rango primario.

La scelta del tutto arbitraria e discrezionale, posta in essere dal Ministero dell'Interno, violando il principio di eguaglianza previsto dalla Carta

Costituzionale, nonché il principio della certezza giuridica quale presupposto ineludibile che tutti gli aventi diritto, possano e debbano giovare delle medesime possibilità messe loro a disposizione, ha determinato per la sig.ra Dionisi Giuseppe un ingiusto pregiudizio per il suo diritto al lavoro costituzionalmente garantito.

Infatti, il Ministero dell'Interno ha ritenuto inopinatamente di porre una simile discriminazione esclusivamente in danno dei soggetti che sono stati chiamati a sostenere le successive fasi concorsuali dopo quasi due anni dal sostenimento della prova scritta.

Del resto, come anche insegna il Giudice delle Leggi, “è, *invero, principio acquisito nella giurisprudenza della Corte che l'irretroattività della legge assurge a principio di livello costituzionale solo per quanto riguarda la materia penale (sent. n. 118 del 1957 ed altre) mentre per le restanti materie, l'osservanza del principio è rimessa alla prudente valutazione del legislatore, sempreché la retroattività non comporti la violazione di uno specifico precetto costituzionale. È stato anche affermato dalla stessa giurisprudenza che il principio tradizionale della irretroattività della legge non penale dovrebbe, in linea di massima, essere osservato, essendo la garanzia della certezza dei rapporti giuridici uno dei cardini della tranquillità sociale e del vivere civile.” (cfr. Corte costituzionale n. 194/1976).*

Ma v'è di più.

L'Ordinamento nazionale nonché le disposizioni del diritto comunitario, consentono l'individuazione di limiti di età esclusivamente **a fronte di esigenze oggettivamente e ragionevolmente giustificate.**

E ciò in quanto, l'individuazione di limiti anagrafici che limitino l'accesso al lavoro si pongono in manifesto contrasto con i principi di uguaglianza e non discriminazione di cui all'art. 3 della Costituzione e 21 della Carta dei Diritti dell'Unione europea.

Proprio la detta Carta dei Diritti dell'Unione Europea, all'art. 21, infatti, prescrive il divieto di ogni discriminazione connessa all'età.

La necessità di una motivazione che dia conto delle ragioni giustificatrici poste alla base dell'imposizione di un limite di età per l'accesso al lavoro, risulta tanto più doverosa nel nostro ordinamento giuridico, quanto si consideri come a norma dell'art. 4 della Costituzione “*la Repubblica*

riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto”.

Ed allora, atteso un simile quadro normativo, non v'è dubbio che i provvedimenti impugnati risultino illegittimi anche sotto tale profilo.

Ed invero, attesa la necessaria sussistenza di una ragione oggettivamente e ragionevolmente giustificata, al fine di poter legittimamente prevedere una discriminazione come quella in oggetto, non v'è dubbio che quest'ultima debba desumersi da quegli stessi atti e/o provvedimenti che pretendano di introdurre la discriminazione *de qua*.

Contrariamente, i provvedimenti impugnati, non recano alcuna oggettiva motivazione idonea a giustificare le ragioni per le quali un soggetto di 30 anni (limite previsto dal bando di concorso), oggi non sarebbe più in grado di svolgere le mansioni di agente di Polizia, mentre lo era fino all'ottobre 2018 quando sono stati chiamati a sostenere le prove fisiche i soggetti con punteggio tra 10 e 9,625 e un'età superiore ai 26 anni.

Ad essere illegittima è, infatti, l'ulteriore riduzione dell'età massima per l'accesso al concorso *de qua*, inidonea a selezionare i soggetti fisicamente più dotati.

Ed infatti, ove l'amministrazione odierna resistente avesse rimesso esclusivamente alle prove di efficienza fisica l'individuazione dei soggetti più prestanti, in primo luogo non avrebbe dovuto porre un limite di età così basso - posto che la prestanza fisica di un 26enne non differisce da quella di un soggetto che ha già compiuto 27/30 anni - e, in secondo luogo, proprio al fine di valutare l'idoneità fisica dei soggetti già giudicati idonei alla prova scritta, avrebbe dovuto ammetterli alle prove fisiche, giudicando in quella sede l'idoneità degli stessi a svolgere le mansioni di agente della Polizia.

Ed allora, non v'è nessun dubbio che il limite individuato dai provvedimenti impugnati non sia idoneo a raggiungere l'obiettivo che potrebbe risultare perseguito (quello di selezionare i soggetti dotati di maggiore prestanza fisica).

Ma v'è di più

B)

I vizi di legittimità sopra denunciati si lascino apprezzare sotto un ulteriore profilo, il cui esame rivelerà altresì la manifesta contraddittorietà da cui risultano affetti i provvedimenti oggi impugnati.

Ed infatti, ove mai sussistesse una seria *ratio* giustificativa tale da esigere l'individuazione di un limite anagrafico così basso per gli aspiranti agenti di Polizia (ma così non è), non v'è dubbio che una simile esigenza risulterebbe avvertibile nei confronti di tutti i candidati al concorso.

Tuttavia, il Ministero dell'Interno ha ritenuto inopinatamente di porre una simile discriminazione esclusivamente in danno dei soggetti esterni all'amministrazione odierna resistente.

Ed infatti, secondo quanto si legge dal provvedimento odiernamente impugnato, *“la necessità, ai fini dell'assunzione di cui al comma 2 bis dell'articolo 11 del citato decreto legge n.135/2018, convertito con modificazioni, dalla legge n.12/2019, per il successivo avvio al previsto corso di formazione, di procedere con la massima possibile sollecitudine alle attività di verifica di cui alle lettere b) e c) di tale comma 2 bis, allo scopo di individuare i soggetti in possesso alla data del 1 gennaio 2019, dei requisiti previsti dall'art. 6 del DPR n. 335/1982, e successive modificazioni, e, in particolare, di quelli di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del DPR n. 335/1982, e successive modificazioni, come attuato dall'articolo 1 del regolamento di cui al citato decreto del Ministero dell'Interno n.103/2018, che fissa il limite massimo di età di ventisei anni, salva la possibilità di elevazione fino ad un massimo di tre anni, per il servizio militare prestato, prevista dall'articolo 2049 del Codice dell'ordinamento militare, e di quelli di cui alla lettera d) del medesimo articolo 6, comma 1, richiedente il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi universitari”*.

Ebbene, la necessità di operare una discriminazione fondata sull'età, è stata avvertita dall'Amministrazione odierna resistente, solo nei confronti dei c.d. civili che non hanno prestato servizio militare.

Diversamente, per i soggetti che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso in qualità di “civili” ma che hanno precedentemente prestato servizio militare, l'Amministrazione resistente ha introdotto un titolo preferenziale, consentendo l'elevazione dell'età **fino ad un massimo di tre anni, per il servizio militare prestato.**

Evidentemente, per tale ultima categoria di soggetti, l'aver compiuto 29 anni non ha alcuna influenza sulla prestanza fisica degli stessi.

A giudizio dell'Amministrazione resistente, infatti, l'aver prestato il servizio militare manterrebbe inalterata la struttura fisica dei soggetti e le loro relative prestazioni fisiche.

Tanto più risulta evidente se si considera che la categoria dei militari di cui alle lettere b) e c) dell'art.1 del bando di concorso, non sono state intaccate dal provvedimento di verifica dei requisiti di cui all'impugnato decreto.

Ed allora è di manifesta evidenza l'illegittimità dei provvedimenti impugnati.

Infatti, considerato quanto sopra detto circa l'imposizione di limiti di età per l'accesso ad un pubblico concorso soltanto in presenza esigenze **oggettivamente e ragionevolmente giustificate** dell'amministrazione, non v'è dubbio che queste ultime, ove mai esistenti, **dovrebbero valere nei confronti di tutti i partecipanti al concorso.**

Ed infatti, ove mai l'imposizione di un limite di età potesse risultare giustificabile in ragione di una presunta necessaria maggiore prestanza fisica, è di palmare evidenza come l'Amministrazione *de qua* abbia commesso un'ulteriore discriminazione, facendo valere requisiti differenti nei confronti di soggetti specificamente individuati.

Alla luce di quanto fin qui dedotto, non è revocabile in dubbio l'illegittimità del provvedimento impugnato, in quanto, a causa dell'illegittima applicazione retroattiva della L. 11 febbraio 2019 n. 12 ad alcuni soltanto dei candidati al concorso *de qua*, la ricorrente non è stata ammessa alle successive prove previste dal concorso.

SUL PERICULUM IN MORA

Dalle considerazioni esposte in fatto e in diritto emerge chiaramente il *fumus boni iuris*, che giustifica il provvedimento di sospensione cautelare degli atti impugnati, con riferimento al *periculum in mora*, questo appare particolarmente grave e allarmante.

La gravità ed urgenza è, invero, giustificata dalla circostanza che le prove di efficienza fisica, psichica ed attitudinale per i candidati che hanno conseguito un punteggio compreso nella fascia 8,750 – 8,250, si sono già esauriti, ed è stato dato l'avvio al corso di formazione per l'assunzione di 1851 allievi agenti della polizia di stato.

Ebbene, allo stato all'odierno ricorrente è stato impedito di partecipare ad un simile tirocinio nonché alle prove fisiche ad esso propedeutiche.

E' evidente tuttavia come, il mancato reinserimento **anche in soprannumero,** dell'odierno ricorrente in questa fase iniziale del tirocinio, determineranno la

definitiva impossibilità di partecipare alle ulteriori fasi concorsuali, troncando ogni chance ottenere il bene della vita auspicato, pertanto, si impone il ricorso al mezzo ex art. 56 c.p.a., quale unico strumento in grado di assicurare l'effettività della tutela ex art. 1 c.p.a..

Inoltre, sebbene le prove di efficienza fisica, di idoneità fisica, psichica e attitudinale si siano concluse, non v'è dubbio che le stesse debbano essere disposte, con le stesse modalità previste dalla lex specialis, al fine di potere valutare l'idoneità del dott. Giuseppe Dionisi all'ammissione e/o alla permanenza al tirocinio.

Qualora Codesto Ecc.mo Collegio non concedesse la tutela cautelare, l'odierno ricorrente subirebbe un danno irreparabile, essendo stata esclusa dal prosieguo dell'iter selettivo ed essendole stato negato il diritto di accedere all'espletamento delle suddette prove.

Prove alle quali avrebbe dovuto e potuto partecipare posto il punteggio ottenuto alla prova scritta.

Peraltro, come già sottolineato occorre evidenziare come **Codesto Ecc.mo Collegio pronunciandosi con decreto monocratico su fattispecie identiche alla presente, ha accolto l'istanza cautelare** disponendo l'ammissione con riserva dei ricorrenti all'espletamento delle dette prove (tra le altre Tar Lazio – Roma decreto monocratico n. 2592/2019).

La concessione delle richieste misure cautelari consentirebbe, pertanto, alla ricorrente di espletare le successive fasi concorsuali unitamente agli altri candidati.

La reiezione della richiesta misura cautelare determinerebbe, viceversa, il sostanzarsi di un pregiudizio gravissimo e irreparabile a danno del dott. Dionisi Giuseppe, in considerazione delle circostanze che appresso si osservano.

Ed infatti, l'odierno ricorrente, non potendo avere accesso né alle prove fisiche, né al tirocinio, non potrebbe continuare l'iter concorsuale, perdendo ogni possibilità di concludere il concorso e, potenzialmente, di essere nominata vincitrice, con ogni ovvia conseguenza sul piano personale e patrimoniale che ne deriverebbe.

A ciò si aggiunga che, alla luce della nuova normativa in tema di requisiti per l'accesso alle forze di Polizia che ha introdotto il limite di 26 anni di età, risulta di palmare evidenza che il concorso *de qua* rappresenti, per il sig. Dionisi Giuseppe, l'ultima concreta possibilità di accedere al tanto agognato ruolo di agente della Polizia di Stato.

È appena il caso di rammentare come nel processo amministrativo lo strumento cautelare sia volto ad impedire possibili danni irreparabili, cagionati dal provvedimento o dal comportamento lesivo dell'amministrazione, nel tempo occorrente alla definizione del giudizio.

Dottrina e giurisprudenza affermano concordemente la natura al contempo autonoma e strumentale della tutela cautelare, intendendo l'autonomia in senso non soltanto strutturale ma, soprattutto, funzionale: essa non ha, infatti, funzione di accertamento o di anticipazione satisfattiva della pretesa fatta valere dalla parte che richiede la misura, bensì appunto di garanzia dell'effettività della tutela giurisdizionale (c.d. funzione conservativa).

Tale funzione costituisce immediata espressione del principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale, ricavabile fra l'altro dagli artt. 24 e 113 Cost., nonché dal principio del giusto processo di cui agli artt. 111 Cost., 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Donde l'estrema gravità ed urgenza, necessarie per richiedere la misura cautelare in esame.

Per quanto fin qui dedotto e articolato,

VOGLIA L'ILL.MO PRESIDENTE DEL TAR LAZIO – ROMA

nelle more della trattazione in sede collegiale della domanda cautelare per l'annullamento dei provvedimenti indicati in epigrafe, adottare un provvedimento cautelare monocratico e, per l'effetto, disporre la sottoposizione dell'odierno ricorrente alle prove fisiche, psichiche e attitudinali previste dal bando di concorso, disponendo altresì l'inserimento, anche in soprannumero, dell'odierno ricorrente nell'elenco pubblicato il 16 luglio 2019 e negli allegati di cui al decreto del 13 agosto 2019, ordinando, a tal fine, all'Amministrazione di porre in essere qualsiasi tipo di misura idonea.

VOGLIA L'ECC.MO TAR LAZIO - ROMA

- **in via preliminare**, sospendere i provvedimenti impugnati adottando ogni misura che risulti idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, compreso l'inserimento in soprannumero dell'odierno ricorrente, negli elenchi sopra indicati in parte motiva;
- **sempre in via preliminare**, ove occorra disporre l'integrazione del contraddittorio anche a mezzo di notificazione per pubblici proclami;
- **nel merito**, anche in considerazione della prospettata lettura costituzionalmente orientata dell'art. 11 comma 2bis D.l 135/2018 convertito con legge 11 febbraio 2019 n.12, annullare con ogni motivazione i

provvedimenti impugnati;

- Ove occorre ai fini del decidere, previa declaratoria di non manifesta infondatezza e non manifesta inammissibilità della dedotta questione di legittimità costituzionale, rimettere alla Corte Costituzionale il giudizio di legittimità dell'art. 11 comma 2bis D.l 135/2018 convertito con legge 11 febbraio 2019 n.12, per contrasto con gli artt. 11 delle preleggi, art. 25, 2, 3, 4 e 97 della Costituzione, annullando all'esito della declaratoria di illegittimità costituzionale, i provvedimenti indicati in epigrafe;

- **nel merito e in subordine**, annullare i provvedimenti impugnati ai sensi dell'articolo 30, comma 2 del codice del processo amministrativo, stante l'illegittimità e la natura colposa dell'attività amministrativa accertato nella vicenda in questione, condannare al risarcimento del danno ingiusto subito dall'attuale ricorrente titolare di un interesse di natura pretensiva proiettato in via principale all'ammissione della stessa alle successive prove concorsuali e che ben può qualificarsi come risarcimento in forma specifica previsto dall'articolo 2058, comma 1 del codice civile, come richiamato dal citato articolo 30, comma 2 c.p.a., essendo tale forma possibile nella specie dell'ammissione con riserva del ricorrente, in luogo della mera sospensione dei provvedimenti in esame;

- Con vittoria delle spese da distrarre in favore del sottoscritto n.q. di procuratore antistatario.

Ai fini del T.U. Spese di Giustizia si dichiara che la presente controversia è del valore indeterminabile, e che la stessa è esente da contributo unificato poiché verte in materia di leva delle forze dell'ordine

AVVISA INFINE CHE

Al presente avviso è allegato il testo integrale del ricorso introduttivo e l'ordinanza in oggetto.

Palermo – Roma 6 dicembre 2019

Avv. Giovanni Puntarello